

Dal 13 settembre entra a regime il nuovo sistema di comunicazione online delle malattie dei lavoratori dipendenti (cfr .circolare 4 del 18 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il nuovo sistema mira a consentire il monitoraggio delle assenze dei dipendenti del settore pubblico e privato e trova applicazione per tutti i lavoratori, compresi quelli delle aziende in cui la malattia è interamente retribuita dal datore di lavoro.

I medici del Servizio sanitario nazionale (medici di base) o convenzionati con quest'ultimo, sono obbligati a trasmettere i certificati all'Inps in modalità telematica (con la procedura Sac («sistema di accoglienza centrale» del ministero dell'Economia) o, in caso di impossibilità, attraverso il contact center.

La procedura di comunicazione online è la seguente:

- il medico inserisce a sistema i dati del lavoratore ;
- riceve un numero di protocollo identificativo che consente la stampa di una copia del certificato e dell'attestato, che deve consegnare al lavoratore ; in caso di impossibilità di invio telematico il medico è tenuto a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo ;
- il lavoratore può consultare il certificato sul sito Inps o tramite PEC.

Per il lavoratore, la nuova procedura fa venir meno l'obbligo di consegna/invio del certificato medico all'Inps (se assicurato per la malattia) e al datore di lavoro.

Continuano a sussistere per il lavoratore gli obblighi di tempestiva comunicazione dell'assenza all'azienda, poiché il sistema telematico di consultazione dei certificati che l'azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare la stessa; inoltre, è fatto obbligo al lavoratore di **comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato** e ogni variazione dell'indirizzo di reperibilità durante l'assenza, anche per le visite di controllo.

Al dipendente è anche riconosciuta la possibilità di consultare i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell'Istituto attraverso il doppio canale web «consultazione attestati di malattia» o «consultazione certificati di malattia» (per quest'ultimo canale dovrà servirsi del proprio Pin).

Il datore di lavoro potrà ricevere l'attestazione di malattia o direttamente dall'Inps all'indirizzo Pec aziendale di cui dovrà dotarsi (previa richiesta via e-mail all'indirizzo Pec dell'Istituto, come spiega la circolare Inps 119/2010) o accedendo alle funzioni online dell'Inps («consultazione attestato di malattia») o infine tramite un intermediario abilitato in base all'articolo 1 della legge 12/1979.

La Presidenza del Consiglio e l'Inps hanno elencato alcune situazioni in cui, in deroga al nuovo sistema, continuano ad applicarsi le vecchie regole (certificato cartaceo da consegnare/inviare per posta da parte del dipendente):

certificati emessi da strutture di pronto soccorso;
ricoveri ospedalieri;
certificati emessi da medici specialisti privati (non convenzionati Ssn);
impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione.

